

## **Prove di avvenuta cessione di beni intraUe: il punto dell’Agenzia delle Entrate**

*Introduzione | L’interpello sollevato | Le conclusioni dell’Agenzia delle entrate |*

In caso di cessioni di beni a clienti stabiliti all’interno dell’Unione, dal momento che le disposizioni domestiche non contengono una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed esibire in caso di controllo per provare l’effettività della cessione intracomunitaria (in particolare, l’invio dei beni a un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro), possono costituire prova dell’avvenuto trasferimento delle merci specifici documenti predisposti dal cedente a condizione che: - dagli stessi siano individuabili i soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario, nonché tutti i dati utili a definire l’operazione; - si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali e gli elenchi Intrastat.

Per la lettura integrale dell’articolo, cliccare [qui](#).